

COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 6 Reg. Delibere

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) : Approvazione delle aliquote per l'anno 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore: **19:00**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta D'urgenza in Prima convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
POLLICINO ANDREA	P	TERRIZZI CETTINA	P
IANNELLO GIUSEPPE	P	VISALLI SALVATORE	A
SCAGLIONE SANTINA	P	ANTONUCCIO ELEONORA	A
D'ANGELO SANTI	P	DUCA ROSA	A
INSANA GIUSEPPE	A	DUCA ANGELO	A
DEPETRO NICOLA	P		

Assegnati n. 12 - In carica n. 11 - Assenti n. 5 - Presenti n. 6

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Sig. POLLICINO ANDREA nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Antonino Bartolotta;

La seduta è Pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole
- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l'Amministrazione sono presenti:

ANTONINO DI STEFANO	A
GRAZIA PAINO	A
ANGELA SAJA	A

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) e successive modifiche e integrazioni,, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TASI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito in [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#), con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del [D.L. 47/2014](#);

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della [Legge 208/2015](#), che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della [Legge n. 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale IUC (IMU-TARI-TASI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03 settembre 2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24 novembre 2014, n. 17 del 19.06.2015 e n.04 del 27.04.2016;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ñ il comma 26 dell'art. 1 della [Legge 208/2015](#) dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";
- ñ il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- ñ il comma 28 dell'art. 1 della [Legge 208/2015](#) dispone che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

- ñ la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ñ in base al comma 669 della [Legge 147/2013](#), La TASI non si applica:
- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la [Legge 208/2015](#) ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008](#);
alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ñ ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ñ ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ñ nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 1,80 per mille stabilita dal comune nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n.23 del 30.07.2015;
- ñ negli altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il regolamento comunale relativo al tributo dispone che l'occupante versi la TASI nella misura del 20 % dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- ñ il comma 678 della [Legge 147/2013](#) prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- ñ il citato comma 678 della [Legge 147/2013](#), all'ultimo periodo, come modificato dalla [Legge 208/2015](#), dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- ñ sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della [Legge 147/2013](#) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ñ ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del [D.L. 201/2011](#), la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ñ ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del [D.L. 201/2011](#) la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- ñ ai sensi del comma 679 della [Legge 147/2013](#), il Comune, con il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n.23 del 30.07.2015, ha previsto agevolazioni a favore delle seguenti tipologie di immobili:
 - a) immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo – riduzione 20%;
 - b) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso – riduzione del 66%;
 - c) abitazioni di proprietà con unico occupante, per il periodo in cui lo stesso è ricoverato presso strutture di riposo e cura, pubbliche o private – esenzione totale ;
 - d) fabbricati ad uso abitativo ricadenti all'esterno del centro abitato e che non usufruiscono del servizio di pubblica illuminazione – aliquota 1,00 per mille;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura sotto specificata;

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2016 viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 20.000,00, destinato a finanziare il 13,51 per cento dei costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 148.108,07;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), che testualmente recita "Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico".

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- I. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- II. Di stabilire per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) nelle seguenti misure:
 - a) di confermare l'aliquota del 1,80 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, per le aree edificabili e per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze delle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - b) di confermare l'aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - c) di confermare l'aliquota 1,00 per mille per i fabbricati ad uso abitativo ricadenti all'esterno del centro abitato e che non usufruiscono del servizio di pubblica illuminazione;
 - d) di stabilire **l'esenzione totale per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;**
 - e) *di stabilire l'aliquota ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683;*
- III. **Di stabilire nel caso in cui l'unita' immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. Nel caso in cui l'unita' immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune dell'80%.**
- IV. di confermare come da regolamento le seguenti esenzioni/riduzioni:
 - a) riduzione del 20% sugli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) esenzione totale per le abitazioni di proprietà con un unico occupante, per il periodo in cui lo stesso è ricoverato presso strutture di riposo e cura, pubbliche o private.
- V. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;
- VI. di stabilire per l'anno 2016 che le scadenze previste sono fissate al 16 giugno e 16 dicembre;
- VII. che i soggetti passivi della TASI sono tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, il Comune non provvederà, come negli anni scorsi, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati;
- VIII. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

LA FIRMA AUTOGRAFA E' SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 3
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 02/02/1993

Comune di Roccavaldina (ME)
Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27-04-2016

Pag. 6

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA

Per la Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole

Addì 26-04-2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA**

(F.to GIUSEPPE DANZE)

PARERE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

Per la Regolarità Contabile, si esprime parere Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Addì 26-04-2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -
FINANZIARIA**

(F.to GIUSEPPE DANZE)

Il presidente da lettura della proposta. Su invito del presidente interviene il funzionario sig. Marchetta il quale comunica che per l'anno in corso sono state confermate le tariffe previste per il 2015, fatta eccezione per le novità introdotte in merito dalla L. 208/2015 (Finanziaria per il 2016). Precisa che per l'anno in corso, gli uffici non provvederanno a trasmettere a domicilio i bollettini per il versamento. Adempimento, peraltro, non previsto dalla norma.

Il presidente dispone per la votazione della proposta.

Voti favorevoli – Unanimità dei consiglieri presenti in aula al momento della votazione (Pollicino, Iannello, Scaglione, D'Angelo, Depetro, Terrizzi).

Il presidente dichiara approvata la proposta.

IL Presidente

F.to ANDREA POLLICINO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to GIUSEPPE IANNELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonino Bartolotta

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **03-05-2016** al **18-05-2016** al n. **299** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 19-05-2016

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

- Il giorno _____ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione;
- Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li _____

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bartolotta

COMUNE DI ROCCAVALDINA - PROVINCIA DI MESSINA

Parere ai sensi dell'art.239, comma1, lettera b, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012.

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI): Approvazione delle aliquote per l'anno 2016.

Si esprime parere favorevole

Li, 26/04/2016



Il Responsabile Area
Amministrativa-Economico Finanziaria
(Giuseppe Danzè)

Il Revisore dei Conti
(Sebastiana Aloï)